

Alessio Sarais

Brevi cenni sul rapporto tra diritto vaticano e diritto canonico orientale

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 58/3, 137-152

2015

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

ALESSIO SARAIŠ

Pontificio Istituto Orientale, Città del Vaticano

BREVI CENNI SUL RAPPORTO TRA DIRITTO VATICANO E DIRITTO CANONICO ORIENTALE

Sommario: – 1. Il Trattato del Laterano e la nascita dello Stato della Città del Vaticano. – 2. Il sistema ordinamentale vaticano e le sue evoluzioni. – 3. La disciplina della legge 7 giugno 1929, n. II. – 4. Le vicende della nuova codificazione latina ed orientale. – 5. Il riferimento al diritto orientale nell'economia della legge 1° ottobre 2008, n. LXXI. – 6. Il diritto canonico, anche orientale, criterio interpretativo dell'ordinamento vaticano. – 7. Brevi riflessioni conclusive.

1. Il Trattato del Laterano e la nascita dello Stato della Città del Vaticano

L'11 febbraio 1929 con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi tra l'Italia e la Santa Sede si risolve la “questione romana”, a quasi sessant'anni dalla “presa di Roma” da parte dell'esercito sabaudo e della conseguente *debellatio* dell'antico Stato Pontificio, fatto che segnò anche la fine del potere temporale del Papa¹. Nell'ambito della

¹ Sugli aspetti storici legati alla “presa di Roma” e ai rapporti tra Santa Sede e Regno d'Italia nel periodo successivo all'unificazione italiana, P. ORTOLEVA – M. REVELL, *Storia dell'età contemporanea*, Milano, 1983, p. 285-287. Sulla “questione romana” e i Patti Lateranensi, F. CLEMENTI, *Città del Vaticano*, Bologna, 2009, p. 32-39. La reazione alla “presa di Roma” fu molto forte, tanto che il Papa si considerò “prigioniero dello Stato italiano” e definì l'occupazione italiana “ingiusta, violenta, nulla e invalida”: così PIO IX, Enciclica *Respicientes*, 1° novembre 1870, in: ASS 6(1870-1871), p. 136-145.

“conciliazione” tra le due Parti vennero quindi siglati il Trattato del Laterano, con i suoi quattro allegati, ed il Concordato².

Con il Trattato, che è atto di rilevanza internazionale che regola i rapporti tra due entità sovrane, nasceva storicamente lo Stato della Città del Vaticano (SCV)³: la concreta operatività del nuovo Stato fa data dal 7 giugno 1929, giorno dello scambio tra le Parti del testo del Trattato ratificato.

Come si legge nelle premesse, il Trattato venne stipulato espressamente per “eliminare ogni ragione di dissidio esistente” tra Santa Sede e Italia dovuta ai fatti del 1870 e per trovare in modo condiviso tra le Parti una “sistemazione definitiva dei reciproci rapporti” in grado di “assicurare alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto” tale da garantire “l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo”⁴.

Pertanto, proprio per riconoscere alla Sede Apostolica “l’assoluta e visibile indipendenza”⁵ ed evitare ogni possibile indebita ingerenza esterna si è ravvisata la necessità di garantirle una “sovranità

² I Patti Lateranensi vennero sottoscritti da Pietro Gasparri, Segretario di Stato e plenipotenziario di Papa Pio XI, e da Benito Mussolini, capo del Governo italiano, plenipotenziario per parte del Re Vittorio Emanuele III. Il testo è pubblicato per parte della Santa Sede in AAS 21(1929), p. 210-294, e per parte italiana nella legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 1929, n. 130. Come noto, i Patti devono il nome al Palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la loro firma. Sono articolati in due documenti distinti, il Trattato – con i suoi quattro allegati – ed il Concordato: il primo è l’atto di rilevanza internazionale che regola i rapporti tra due entità sovrane in campo internazionale, mentre il secondo regola i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano. Sulla genesi e sui contenuti dei Patti Lateranensi E. PUCCI, *La pace del Laterano*, Firenze 1929, e R. SAVIANO, *Sovranità della Chiesa e sovranità dello Stato. Come e perché fu fatta la Conciliazione*, Firenze 1934. Il solo Concordato è stato modificato con i cd. Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificati in Italia con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (in Gazzetta Ufficiale, 10 aprile 1985, n. 85).

³ Per praticità si adotta di seguito la sigla “SCV” univocamente utilizzata a livello internazionale per indicare lo Stato della Città del Vaticano.

⁴ Premesse, punto 1, del Trattato Lateranense, 11 febbraio 1929.

⁵ Premesse, punto 2, del Trattato Lateranense, 11 febbraio 1929.

indiscutibile anche nel campo internazionale”, attraverso la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, conferendo ad essa “la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana” sul nuovo Stato⁶.

In effetti la Santa Sede, come organo di vertice della Chiesa cattolica⁷, ha sempre goduto in termini continuativi della soggettività di diritto internazionale, anche a prescindere da un collegamento territoriale, ma la cessione da parte dell’Italia di uno spazio (sia pure di appena quarantaquattro ettari) su cui esercitare una propria sovranità anche territoriale rappresentava certamente un presupposto per una effettiva garanzia delle esigenze di autonomia e libertà nell’esercizio della missione spirituale che le è propria⁸.

Dal testo del Trattato è chiarissima la volontà delle Parti di costituire un vero e proprio Stato, sebbene con caratteristiche peculiari che lo rendono certamente un *unicum* nel panorama internazionale: la Città del Vaticano presenta infatti tutti gli elementi che la dottrina

⁶ Ancora Premesse, punto 2, e art. 3, comma 1, del Trattato Lateranense, 11 febbraio 1929. Anche all’art. 26, comma 2, viene ribadito come “l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice”.

⁷ Sulle definizioni della Santa Sede come organo di vertice della Chiesa universale, identificata quindi sia nel Romano Pontefice che nell’insieme dei dicasteri e organismi della Curia Romana che lo coadiuvano nell’opera di governo, cfr. can. 361 CIC. Sulla relazione tra lo SCV e la Santa Sede, W. SCHULZ, *Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede. Alcune riflessioni intorno al loro rapporto giuridico*, Apollinaris 51(1978), p. 661-674.

⁸ Il Papa, il giorno stesso della firma del Trattato Lateranense, ebbe a dire che il nuovo SCV rappresentava “quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l’anima” (Pio XI, *Discorso ai parroci e ai quaresimalisti di Roma*, 11 febbraio 1929, AAS 21(1929), p. 103-110). Allo stesso modo qualche giorno dopo, lo stesso Pontefice affermò che “una qualche sovranità territoriale era condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale e che il Vaticano era il meno possibile di territorio” ossia appena “quel tanto che basti come supporto della sovranità stessa, senza del quale questa non potrebbe sussistere” (Pio XI, *Discorso ai professori e agli allievi dell’Università del Sacro Cuore*, 14 febbraio 1929, AAS 21(1929), p. 110-114).

giuspubblicistica tradizionale individua ai fini dell'esistenza di uno Stato, ossia territorio, popolo e sovranità⁹.

Come un qualsiasi Stato dunque, fin da subito, anche lo SCV ebbe l'esigenza di darsi un proprio ordinamento giuridico sovrano, capace di disciplinare in maniera autonoma e indipendente le dinamiche di vita sociale che si svolgono al suo interno. Con la stessa entrata in vigore del Trattato Lateranense, il 7 giugno 1929, Pio XI nella sua qualità di capo dello Stato emanò le prime sei leggi per lo SCV¹⁰, che rappresentarono l' "ossatura fondamentale" dell'ordinamento giuridico vaticano¹¹ che andò poi a svilupparsi nel tempo.

Lo SCV nasce ed esiste quindi fin dall'inizio al solo scopo di garantire alla Chiesa cattolica ed al Romano Pontefice la piena libertà ad autonomia nell'esercizio della missione spirituale nel mondo: non ha fini propri, né obiettivi politici da darsi o da perseguire, ma sussiste unicamente con una funzione geneticamente e necessariamente strumentale nei confronti della Santa Sede: è questa caratteristica che

⁹ Cfr. *ex pluribus* T. MARTINES, *Diritto pubblico*, Milano, 1995, p. 46-51.

¹⁰ Si tratta delle leggi n. I (Legge fondamentale della Città del Vaticano), n. II (Legge sulle fonti del diritto), n. III (Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno), n. IV (Legge sull'ordinamento amministrativo), n. V (Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale) e n. VI (Legge di pubblica sicurezza) del 7 giugno 1929, pubblicate in AAS Suppl. I(1929), p. 1-31. Di queste, nell'ambito di un complessivo e organico processo di riforma del sistema ordinamentale vaticano, le prime tre risultano oggi formalmente abrogate e sostituite rispettivamente dalla legge 26 novembre 2000, s.n. (Nuova legge fondamentale dello SCV) in AAS Suppl. 71(2000), p. 75-83; dalla legge 1° ottobre 2008, n. LXXI (Nuova legge sulle fonti del diritto), in AAS Suppl. 79(2008), p. 65-70; e dalla legge 22 febbraio 2011, n. CXXXI (Nuova legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso), in AAS Suppl. 82(2011), p. 1-7. Per uno sguardo complessivo sull'ordinamento giuridico vaticano si rimanda a F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze, 1932 (ristampata nel 2005 dalla Libreria Editrice Vaticana); W. SCHULZ, *Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vaticano*, I-II, Roma, 1981-1982; J.I. ARRIETA, *Codice di norme vaticane*, Venezia, 2006; G. CORBELLINI, *Leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano*, III, Roma, 2007; più di recente W. HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Città del Vaticano, 2013.

¹¹ L'espressione è di P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello SCV*, Archivio giuridico "Filippo Serafini" 229(2009), p. 464.

rende questa realtà statutale diversa e peculiare rispetto a qualsiasi altra.

2. Il sistema ordinamentale vaticano e le sue evoluzioni

L'esigenza di un ordinamento autonomo e in sé autosufficiente fu ineludibile fin dall'inizio per lo SCV che, come qualsiasi realtà statutale, si riconosceva come tale attraverso l'esercizio della sovranità, estrinsecata attraverso una serie di norme giuridiche.

A tale scopo, tra le prime sei leggi vaticane emanate da Pio XI, la n. II era espressamente dedicata alle fonti del diritto. Il sistema ordinamentale ivi delineato è rimasto sostanzialmente immutato, avendo dato in concreto una buona prova di funzionalità: tuttavia si è sentita nel tempo la necessità di alcune modifiche e adattamenti per renderlo più funzionale alle esigenze contingenti che si sono via via presentate e al mutato contesto normativo e istituzionale in cui le fonti si inserivano.

Dal 2000 infatti l'ordinamento giuridico vaticano è stato interessato nel suo complesso da un importante processo di riforma, che ha portato alla riscrittura di parte della legislazione emanata nel 1929 all'indomani della costituzione dello Stato.

Le esigenze di intervento nascevano dalla presa d'atto della necessità di "dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello SCV", allo scopo, pertanto, di "renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della sua missione nel mondo"¹².

Si possono quindi ricordare gli interventi di riforma più importanti che il sistema ordinamentale vaticano ha conosciuto a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II. Di grande rilevanza è la promulgazione della nuova legge fondamentale dello SCV, 26 novembre 2000, che abroga e sostituisce integralmente la legge n. I del 1929, disciplinando

¹² Cfr. Preambolo, legge fondamentale, 26 novembre 2000.

l'assetto istituzionale e l'esercizio dei poteri da parte degli organi dello Stato¹³. Nel 2002 si è proceduto quindi alla riforma della legge sul governo dello SCV¹⁴.

È sembrato poi opportuno rivedere anche la legge 7 giugno 1929, n. II, sulle fonti del diritto, la quale, dopo quella fondamentale, è certamente da considerarsi la più importante per lo SCV, dal momento che stabilisce l'articolazione dell'ordinamento giuridico statale. Come già era accaduto per la revisione della legge fondamentale¹⁵, il Papa ha provveduto a nominare una apposita Commissione¹⁶ per la redazione del testo di riforma, che è stato poi approvato e promulgato direttamente dal Pontefice stesso, divenendo appunto la nuova legge

¹³ Sulla nuova legge fondamentale dello SCV, cfr. *ex pluribus* C. CARDIA, *La nuova legge fondamentale dello SCV. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, *Ius Ecclesiae* 13(2001), p. 311-346.

¹⁴ È stata abrogata la precedente legge 24 giugno 1969, n. LI (in AAS Suppl. 40(1969), p. 29-32), con l'emanazione di una nuova legge sul governo dello SCV, 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV (in AAS Suppl. 73 (2002), p. 33-49).

¹⁵ Un primo progetto di nuova legge fondamentale venne elaborato dal Governatorato nel 1997, ma non trovò seguito. Due anni dopo venne definita una nuova bozza, a partire dalla quale Giovanni Paolo II dispose, nel gennaio 2000, la nomina di una Commissione "ad hoc" per studiare il progetto proposto ed elaborare un testo da sottoporre alla sua approvazione. La Commissione ha svolto i suoi lavori fino al novembre del 2000. Il Papa, dopo aver ricevuto il progetto su cui ha operato le scelte che ha ritenuto più opportune tra alcune opzioni lasciate aperte, ha quindi approvato il testo legislativo, promulgando la nuova legge fondamentale in data 26 novembre 2000 e disponendone l'entrata in vigore il 22 febbraio 2001.

¹⁶ In considerazione della grande importanza della legge sulle fonti del diritto e per rispondere adeguatamente alla sentita esigenza di una sua revisione, il Presidente del Governatorato propose alla Segreteria di Stato che si procedesse tramite una specifica Commissione, in analogia con quanto avvenuto per la legge fondamentale. Nel marzo del 2007 tale proposta fu accolta e venne quindi istituita la Commissione in oggetto, composta da sette esperti. La Commissione aveva come suo specifico mandato la revisione della legge sulle fonti del diritto applicabile nello SCV, con il fine di elaborare un progetto da sottoporre al Papa. La Commissione ha svolto le sue attività tra aprile 2007 e maggio 2008. Il progetto finale è stato quindi portato all'approvazione da parte del Sommo Pontefice il 22 agosto 2008.

sulle fonti del diritto dello SCV, 1° ottobre 2008, n. LXXI, entrata in vigore il 1° gennaio 2009¹⁷.

Il processo riformatore dell'ordinamento vaticano è poi proseguito ancora con la abrogazione e sostituzione della legge n. III del 1929 ad opera della nuova legge sulla cittadinanza, 22 febbraio 2011, n. CXXXI. Più di recente importanti innovazioni hanno riguardato il contrasto e la prevenzione degli illeciti finanziari, per adeguare lo SCV ai più elevati standard internazionali di sicurezza¹⁸, e una serie di importanti interventi in materia di sistema penale e sanzionatorio¹⁹.

¹⁷ Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI, sulle fonti del diritto, in AAS Suppl. 79(2008), p. 65-70. In argomento J.I. ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, Ius Ecclesiae 21(2009) e W. HILGEMAN, *La nuova legge sulle fonti del diritto dello SCV, prime note ed osservazioni*, Apollinaris 83(2010), p. 43-84; mi si permetta anche il rimando ad A. SARAIS, *Le fonti del diritto vaticano*, Città del Vaticano, 2011.

¹⁸ Cfr. in particolare le leggi 30 dicembre 2010, n. CXXVII (Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo) e n. CXXVIII (Legge sulla frode e la contraffazione delle banconote e le monete in euro), pubblicate in AAS Suppl. 81(2010), p. 167-213, e accompagnate dal *Motu Proprio* di Benedetto XVI "La Sede Apostolica", 30 dicembre 2010, in AAS 103 (2011), p. 7-8. La legge n. CXXVII è stata oggetto anche di alcune successive modifiche ad opera del decreto del Presidente del Governatorato dello SCV 25 gennaio 2012, n. CLIX, confermato dalla legge 24 aprile 2012, n. CLXVI, e modificata ancora dalla legge 14 dicembre 2012, n. CLXXXV: ulteriori modifiche sono state apportate poi con il decreto del Presidente del Governatorato 8 agosto 2013, n. XI, confermato dalla legge 8 ottobre 2013, n. XVIII (in AAS Suppl. 84 (2013), 233-296). In argomento G. DALLA TORRE, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, Ius Ecclesiae 23(2011), p. 109-116; C.M. FABRIS, *La riforma vaticana delle norme sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Ephemerides Iuris Canonici 52(2012), p. 385-400; e anche A. SARAIS, *La valutazione di Moneyval nei confronti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento del terrorismo*, Il diritto ecclesiastico 123(2012) p. 209-224.

¹⁹ Diversi sono gli interventi che hanno interessato il sistema penale vaticano. Tra essi si possono ricordare la legge 21 giugno 1969, n. L, che modifica la legislazione penale e la legislazione processuale penale (in AAS Suppl. 40(1969), p. 13-26), la legge 10 gennaio 1983, n. LII, sulle pene pecuniarie e sulla prescrizione (in AAS Suppl. 54(1983), p. 81-87), la legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII, in materia di modifiche

3. La disciplina della legge 7 giugno 1929, n. II

La vecchia legge 7 giugno 1929, n. II, sulle fonti del diritto si apriva con la definizione del rapporto tra l'ordinamento canonico e quello vaticano, prevedendo che tra le "fonti principali" del diritto oggettivo applicabile nello SCV vi fosse precipuamente lo *ius canonicum*. Un tale rimando contemplava necessariamente degli adattamenti²⁰, in quanto il diritto canonico (che è diritto della Chiesa cattolica che si applica in termini personali a tutti coloro che di essa fanno parte ovunque si trovino) veniva così ad essere vigente anche come norma territoriale all'interno di uno Stato.

Merita attenzione la formula utilizzata dalla legge del 1929 che, nell'elencare le fonti principali dello SCV, per quanto riguarda le fonti canoniche prendeva espressamente in considerazione "il *Codex iuris canonici* e le Costituzioni Apostoliche"²¹.

Fermandosi al mero tenore letterale della legge, l'applicazione del diritto canonico nel sistema vaticano poteva sembrare non estesa a tutto il *corpus* normativo, ma limitata a due sole tipologie di fonti,

al sistema penale (in AAS Suppl. 65(1994), p. 57-59). Più di recente vanno segnalate le leggi 11 luglio 2013, n. VIII (Norme complementari in materia penale), n. IX (Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale) e n. X (Norme generali in materia di sanzioni amministrative). I testi sono pubblicati in AAS Suppl. 84 (2013), rispettivamente p. 77-108, p. 109-131 e p. 133-144. Sull'argomento D. MAMBERTI, *L'ampia portata di un intervento normativo*, su L'Osservatore Romano, 12 luglio 2013, p. 7.

²⁰ Le norme canoniche possono trovare concreta applicazione nello SCV allorché risultino compatibili "in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano" (cfr. art. 3, ultimo periodo, legge 7 giugno 1929, n. II, oggi confluito nell'art. 3, comma 2, legge 1° ottobre 2008, n. LXXI). La clausola riguarda specificamente la recezione del diritto italiano, ma è abbastanza evidente che, prima che di una prescrizione normativa, si tratta di una regola logica valida per ogni fonte "esterna" che viene "recepita" nel sistema vaticano.

²¹ Art. 1, legge 7 giugno 1929, n. II: "Sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano: a) il *Codex iuris canonici* e le Costituzioni Apostoliche; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente".

quelle certamente di maggiore importanza, vale a dire il Codice e le Costituzioni Apostoliche.

Tuttavia, al di là del dato prettamente testuale della norma, è stato ritenuto in via interpretativa che a costituire fonti per lo SCV fossero non solo le fonti canoniche espressamente indicate nella legge (*Codex* e Costituzioni Apostoliche), ma tutta la normativa canonica. Già un autorevole studioso come il Cammeo sosteneva che fin da subito nello SCV era da considerarsi applicabile e vigente il diritto canonico “nella sua interezza”²².

Ciò è particolarmente importante in riferimento al diritto orientale. La legge infatti considerava anzitutto come fonte dello SCV il *Codex iuris canonici*: tale codice era all'epoca quello piano-benedettino, voluto da Pio X²³ e promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917 con la Cost. Ap. *Providentissima Mater Ecclesiae*²⁴, entrato in vigore il 19 maggio dell'anno seguente. Tale Codice, pur avendo carattere di universalità, riguardava come noto la sola Chiesa latina. Il can. 1 infatti così prescriveva: “*Licet in Codice iuris canonici Ecclesiae quoque Orientalis disciplina saepe referatur, ipse tamen unam respicit Latinam Ecclesiam, neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae ex ipsa rei natura etiam Orientalem afficiunt*”.

Pertanto la previsione espressa del *Codex* del 1917 quale fonte del diritto oggettivo vaticano di per sé dava la possibilità di applicare nello SCV come norma statutale il diritto latino, senza nessun espresso riferimento al diritto orientale.

La menzione delle Costituzioni Apostoliche conferiva invece in questo senso un'estensione più ampia alle fonti vaticane. Le Costituzioni infatti, aperte ad un'ampia gamma di contenuti concreti, possono evidentemente riguardare in tutto o in parte profili normativi

²² Cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento*, p. 200.

²³ Fu Pio X ad istituire una speciale Commissione cardinalizia con l'incarico di stilare il Codice: cfr. PIO X, *Motu Proprio Arduum sane munus*, 19 marzo 1904, ASS 36(1903-1904), p. 549-551.

²⁴ BENEDETTO XV, Cost. Ap. *Providentissima Mater Ecclesiae*, 27 maggio 1917, AAS 9(1917), p. 505-508.

di rilievo per le Chiese *sui iuris* della tradizione d'Oriente ed essere quindi considerate se del caso specifiche fonti di diritto orientale. Esse dunque, qualora riferite *ratione materiae* alle Chiese orientali sarebbero quindi rientrate a pieno titolo tra le fonti dello SCV già secondo il tenore testuale della legge n. II del 1929, in presenza evidentemente di fattispecie in cui fossero venute in rilievo per una concreta applicazione in ambito vaticano.

Secondo un'ermeneutica più ampia, fatta propria dalla dottrina fin dall'inizio, erano comunque da considerare fonti applicabili nello SCV non solo il *Codex* e le Costituzioni, ma tutto il diritto canonico nel suo complesso. Mancava evidentemente nel testo della legge sulle fonti un'indicazione specifica per il diritto orientale, che peraltro all'epoca non era ancora "codificato", ma non sembra tuttavia che ci fossero ostacoli a considerarlo applicabile nello SCV, ove fosse stato utile in concreto nel singolo caso.

4. Le vicende della nuova codificazione latina ed orientale

La relazione tra diritto orientale e fonti del diritto dello SCV, pur in costanza di vigenza della legge del 1929, assume certamente un profilo più intenso con gli sviluppi della codificazione canonica.

Per un verso il 25 gennaio 1983 viene promulgato da Giovanni Paolo II il nuovo *Codex iuris canonici* (CIC), che entra in vigore il 27 novembre dello stesso anno e abroga e sostituisce integralmente il precedente Codice del 1917²⁵, come codice normativo per la Chiesa latina²⁶.

Per altro verso, come noto, si giunge alla "codificazione" del diritto canonico orientale, con l'emanazione del *Codex canonum ecclesiarum orientalium* (CCEO), promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre

²⁵ Il Codice di diritto canonico venne promulgato con la Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges* di GIOVANNI PAOLO II del 25 gennaio 1983, pubblicata in AAS 75(1983), vol. II, p. 7-14.

²⁶ Art. 1 CIC: "I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina".

1990 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1991²⁷ come codice comune a tutte le Chiese di rito orientale²⁸.

Il rimando testuale fatto dall'art. 1 della legge sulle fonti vaticane del 1929 al *Codex iuris canonici* doveva essere reinterpretedo secondo l'evoluzione di un mutato quadro normativo di riferimento, in cui al Codice latino del 1917 era succeduto quello del 1983 ed era stato inoltre emanato il Codice per le Chiese orientali.

Alla luce di questi sviluppi dunque il riferimento alle norme canoniche presente della vecchia legge n. II del 1929 poteva intendersi esteso sia al nuovo Codice latino del 1983, subentrato al precedente, sia anche al nuovo Codice orientale del 1990. Tanto più che anche il *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, così come del resto il *Codex iuris canonici*, venne promulgato attraverso una specifica Costituzione Apostolica (Cost. Ap. *Sacri canones* di Giovanni Paolo II) e, come già evidenziato, la legge n. II del 1929 considerava esplicitamente come fonti del diritto vaticano, oltre al Codice, proprio le Costituzioni Apostoliche.

Sembrava tuttavia rimanere fuori da questo riferimento testuale espresso tutta la grande tradizione giuridica orientale propria delle singole Chiese *sui iuris*, che non veniva a confluire nella disciplina codicistica. Questo elemento poteva comunque essere recuperato alla luce dell'interpretazione estensiva della dottrina che, come già ricordato, fin dal 1929 considerava quale fonte del diritto vaticano non il solo Codice (allora unico) latino, ma l'intero *corpus* normativo canonico.

²⁷ Il Codice orientale venne promulgato con la Cost. Ap. *Sacri canones* di GIOVANNI PAOLO II del 18 ottobre 1990, pubblicata in AAS 82(1990), p. 1033-1044.

²⁸ Art. 1 CCEO: "I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente".

5. Il riferimento al diritto orientale nell'economia della legge 1° ottobre 2008, n. LXXI

Come ricordato, la legge 7 giugno 1929, n. II, viene abrogata e sostituita dalla nuova legge sulle fonti del diritto dello SCV, 1° ottobre 2008, n. LXXI, promulgata da Benedetto XVI, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009²⁹. La nuova legge conferma l'impostazione generale precedente, conferendo tuttavia maggiore coerenza e sistematicità ad una architettura normativa in cui convivono una pluralità di fonti, alcune date specificamente per lo SCV, altre "mutuate" da altri ordinamenti giuridici con i debiti adattamenti³⁰.

Relativamente all'applicazione delle fonti canoniche come diritto statutale dello SCV, la legge n. LXXI del 2008 "riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo" (art. 1, comma 1). Il rimando, diversamente da quanto previsto dalla legge del 1929, non è compiuto nei confronti del Codice e delle Costituzioni Apostoliche o di una specifica tipologia di fonti canoniche, ma verso l'*ordinamento canonico* nella sua totalità. In questo senso, non vi è dubbio che nel complesso del *corpus* canonico rientra a pieno titolo il diritto delle Chiese orientali, sia quello raccolto nel CCEO, sia quello particolare della tradizione giuridica delle singole Chiese *sui iuris*.

Il diritto canonico dunque, inteso come sistema giuridico della Chiesa cattolica che respira "a due polmoni"³¹, vige ed è

²⁹ Cfr. art. 13, legge 1° ottobre 2008, n. LXXI.

³⁰ La legge 1° ottobre 2008, n. LXXI, dopo aver previsto che l'ordinamento canonico è la prima fonte normativa dell'ordinamento vaticano (art. 1, comma 1), considera "fonti principali" del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo SCV (art. 1, comma 2); prende poi in considerazione le fonti internazionali, in quanto "l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte" (art. 1, comma 4); con opportuni accorgimenti, viene quindi operato il rinvio della legislazione italiana in via suppletiva, nelle materie in cui non provvedono altre fonti e previo recepimento della competente autorità vaticana (art. 3, comma 1).

³¹ L'espressione è di GIOVANNI PAOLO II, che l'ha utilizzata in varie occasioni. Cfr. *ex pluribus Allocutio ad patres cardinales, praesules, praelatos familiae Domini Papae Romanaeque Curiae aliosque coram admissos, imminente Nativitate D.ni N. Iesu*

immediatamente applicabile nello SCV. Questo significa che nella Città del Vaticano la legislazione canonica, latina ed orientale, può ricevere diretta applicazione (anche coattiva, se del caso) da parte dell'autorità dello Stato. In altre parole, le norme canoniche, all'occorrenza anche quelle orientali, nello SCV hanno la forza di norme statuali e sono quindi passibili di coazione, non solo attraverso il sistema canonico, ricorrendo all'inflizione di pene canoniche o ai mezzi di esecuzione previsti dal CIC e dal CCEO, ma anche attraverso il sistema amministrativo e giurisdizionale dello Stato.

Se prima a questa stessa conclusione si giungeva solo in via interpretativa, oggi con la riforma del 2008 è lo stesso legislatore ad eliminare qualsiasi possibile equivoco con il riferimento testuale all'ordinamento canonico nel suo complesso (comprensivo quindi di diritto latino e di diritto orientale) come fonte applicabile nello SCV.

Non è da dubitare quindi che anche il Codice orientale, *in parte sua*, sia fonte del diritto vaticano: è la stessa formulazione ampia utilizzata oggi dalla legge sulle fonti a far ritenere compresa nel richiamo al diritto canonico non solo la legge comune della Chiesa latina, ma anche il Codice per le Chiese orientali, come pure qualsiasi altra disposizione canonica³².

6. Il diritto canonico, anche orientale, criterio interpretativo dell'ordinamento vaticano

La norma oggi vigente tra l'altro, con una specificazione ulteriore che non era contemplata nella legislazione del 1929, nel rimandare a tutto l'ordinamento canonico, prevede non solo che esso sia la prima

Christi habita, 22 dicembre 1989, AAS 82(1990), p. 783-792. Lo stesso concetto è sostanzialmente presente e sviluppato nella Lett. Ap. *Oriente lumen*, 2 maggio 1995, AAS 87(1995), p. 745-774.

³² In questo senso J.M. SERRANO RUIZ, *Un evento importante per l'ordinamento giuridico dello SCV: in vigore la nuova legge sulle fonti del diritto*, su *L'Osservatore Romano*, 31 dicembre 2008. In questo senso anche J.I. ARRIETA, *L'ordinamento giuridico e il governo dello SCV. Studio introduttivo*, Venezia 2006, p. 46, ove, ancora sotto la vigenza della vecchia legge sulle fonti del 1929, sosteneva che fosse necessario ammettere l'incidenza del CCEO nello SCV.

fonte normativa dello SCV, ma anche che debba considerarsi il “primo criterio interpretativo” del sistema giuridico vaticano. Il legislatore ha voluto così stabilire positivamente che i criteri per l’interpretazione delle fonti normative vaticane – di tutte, non solo di quelle canoniche – siano quelli propri del sistema canonico, anche in questo caso da intendere nella sua interezza, comprensivo dunque del diritto latino e di quello orientale.

La norma attribuisce al sistema canonistico una fondamentale funzione di unificazione e di coordinamento della complessa pluralità di fonti normative applicabili nello SCV: tutte infatti trovano un fattore comune nell’unicità dei criteri con i quali devono essere lette e interpretate, che sono sempre quelli canonici³³.

L’assoggettamento dell’interpretazione di tutte le fonti del sistema legale alle regole ermeneutiche poste dal diritto canonico costituisce una assoluta peculiarità del sistema giuridico dello SCV. Questa scelta si pone tra l’altro in termini di controtendenza rispetto ai principi cui fanno riferimento altri sistemi giuridici in tema di rinvio: la regola generalmente accolta a livello internazionale è infatti quella per cui le norme esterne, che entrano in un sistema legale da un altro ordinamento, debbano essere interpretate secondo i criteri ermeneutici dell’ordinamento di provenienza³⁴. Nel caso dello SCV invece ciò avviene solo per le norme canoniche, che si interpretano secondo quanto previsto dal loro originario ordinamento, mentre per tutte le altre, comprese quelle di diretta produzione interna, i canoni ermeneutici non sono quelli loro propri, ma quelli eteronomi del diritto canonico.

³³ Cfr. P.A. BONNET, *Le fonti*, p. 484, che definisce i profili spirituali e materiali “funzionalmente connessi” nell’ambito di un unico criterio di riferimento interpretativo rappresentato dal diritto ecclesiale.

³⁴ Cfr. J.I. ARRIETA, *La nuova legge*, p. 234. Sul principio generalmente seguito per cui in caso di rinvio i criteri interpretativi vanno ricercati nell’ordinamento di provenienza della norma, cfr. F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale*, Torino, 1997, p. 127.

I criteri di interpretazione canonici – validi quindi anche per il diritto vaticano – sono pertanto da considerarsi quelli previsti nei cann. 16-18 CIC e nei cann. 1498-1500 CCEO.

7. Brevi riflessioni conclusive

Come già sottolineato, lo SCV, fin dal momento costitutivo con il Trattato Lateranense, trova il suo carattere di riferimento ontologico e la sua stessa ragione di esistere nella funzione che svolge a servizio della Sede Apostolica, per assicurare al Romano Pontefice e alla Chiesa la garanzia di libertà e indipendenza nello svolgimento della propria missione spirituale nel mondo. Lo Stato quindi nella sua stessa configurazione istituzionale assume una connotazione assolutamente peculiare, determinata dalla mancanza di fini politici propri e dal non esaurire in se stesso la propria funzione.

Si può affermare che, come lo SCV è funzionalizzato all'esercizio della sovrana indipendenza degli organi di vertice della Chiesa cattolica, allo stesso modo l'ordinamento giuridico vaticano – rappresentando un aspetto determinante che coinvolge l'esercizio della sovranità – partecipa del carattere funzionale che lo Stato assume, come strumento a garanzia delle attività della Santa Sede³⁵.

L'ordinamento giuridico è anzi l'espressione privilegiata in cui si manifesta l'autodeterminazione e l'indipendenza statale. Ma come allora lo SCV non persegue fini propri e si determina in termini esclusivi quale struttura servente e funzionale alle attività della Santa Sede, così il suo ordinamento – espressione della sua sovranità – recepisce al suo interno quale “prima fonte normativa” e “primo criterio di riferimento interpretativo” il diritto della Chiesa, di tutta la Chiesa. In quest'ottica anche il diritto delle Chiese orientali è parte del complesso sistema normativo statale vaticano.

³⁵ Cfr. W. SCHULZ, *Città del Vaticano*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1989, vol. III, p. 110. L'autore spiega il rapporto funzionale tra la Santa Sede e lo SCV come autentico servizio che lo Stato presta alla Sede Apostolica, riconoscendone il compito peculiare per il bene della Chiesa universale.

Short background on the relationship between the Vatican Law and Eastern Canon Law

Vatican Law is made up by a plurality of sources, belonging also to outside legal systems: in the Vatican City State (VCS) Canon Law (Law of the Catholic Church) is the Law of the State as well, because the State is closely related to the Holy See.

The text of Law June 7th, 1929, nr. II, which dealt with the sources of Law in the VCS, made an explicit reference only to the *Codex Iuris Canonici* (of the Latin Church) and to the Apostolic Constitutions.

In 1983 Pope John Paul II issued a new *Codex Iuris Canonici* (CIC) for the Latin Church. In 1990 the same Pope issued the *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO). The new Vatican Law of October 1st, 2008, nr. LXXI, replaced the previous Law nr. II/1929: according to Art. 1 of this new Law, the whole Canon Law is a primary source of Vatican Law (art. 1, Law nr. LXXI/2008). Therefore, in the VCS the Oriental Canon Law is also in force, i.e. not only the CCEO, but the whole *Corpus Iuris Canonici* of the Oriental Churches as well.

PAROLE CHIAVE: diritto canonico orientale, Stato della Città del Vaticano, legge vaticana n. LXXI/2008

KEYWORDS: Eastern Canon Law, Vatican City State, Vatican Law n. LXXI/2008

NOTA O AUTORIZZE:

ALESSIO SARAIS - Visiting professor di diritto dello Stato della Città del Vaticano presso il Pontificio Istituto Orientale (Roma), Avvocato Rotale, J.C.D. presso la Pontificia Università Lateranense, Viceprefetto presso la Direzione dei Culti del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana.